



Regolamento

Art. 1.

(Disposizioni generali)

a) Le norme del presente regolamento sono volute per dare attuazione allo Statuto e per definire le linee guida da seguire per la gestione del cimitero per animali da affezione sito in Vigevano con accesso dal viale Agricoltura n. civ. 205 e sono obbligatorie per tutti gli associati.

b) Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Presidente all'attenzione dell'Assemblea con delibera a maggioranza dei soci presenti. L'avvenuta modifica potrà essere notificata anche tramite avviso esposto per in bacheca per almeno sei mesi.

Art. 2.

(Le strutture sociali)

a) Il terreno utilizzato dalla Associazione è situato a Vigevano in viale Agricoltura n. 205, il quale è idealmente suddiviso in **tre settori** delimitati come segue: il settore **N** confina a sud con la casa sociale, a ovest con la Roggia Nuova, a nord con la via Valletta Fogliano e a est con il Cavo Bogino; il settore **D** confina a est con il Cavo Bogino, a sud con il viale Agricoltura, a ovest con il viale e a nord con il **N**; il settore **E** confina a sud con il viale Agricoltura, a ovest con la Roggia Nuova, a nord con la casa sociale e a est con il viale.

I settori sono divisi, al loro interno, in porzioni quadrangolari denominate **particole**, ognuna di esse è identificata dal proprio Numero di Codice attribuito con riferimento alla **Mapa del Campo**, esposta presso la sede sociale e dalle indicazioni numeriche apposte nel campo.

b) Il terreno possiede, inoltre, alcune zone attrezzate per le attività strumentali di seguito descritte:

- Attrezzatura: porzione di fabbricato riservata a deposito dei beni e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione e accessibile esclusivamente alle persone autorizzate dall'Amministrazione;
- Casa sociale, bagno, spogliatoio e doccia: riservati agli operatori convenzionati;
- Camminatoi e vialetti: per la circolazione pedonale;
- Parcheggio: esterno;
- W.C. esterno: a disposizione di tutti soci 24 ore su 24;
- Ossario.

Art. 3.

(L'iscrizione personale e le cariche sociali)

a) **La domanda di iscrizione** nel libro dei soci è consentita a tutti gli interessati proprietari di animali da affezione - in stato di bisogno - presentando formale domanda al Presidente (tramite il **Modello Adesioni**) e unendo in allegato:

- copia/estremi del documento d'identità o altro documento equipollente rilasciato da ente pubblico;
- certificato veterinario di morte intestato all'aderente;

- formale impegno alla posa della lapide rilasciato da marmista convenzionato (tramite il Modello marmista);

L'accettazione delle nuove domande di iscrizione è accompagnata dal versamento della quota associativa nell'importo deliberato di competenza per l'anno in corso sommato alle quote associative anticipate per due anni successivi. Alla presentazione della domanda il candidato è identificato e soggetto a valutazione sommaria, senza obbligo di giustificazione. (rif. punti 8 e 11 V.A.O. del 06/05/2007).

Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'amministrazione tramite forma scritta tracciabile utilizzando i seguenti modelli uniti in allegato al presente regolamento:

- Modulo assegnazione particola aggiuntiva (per l'assegnazione di nuove particole);
- Modulo comunicazione interna (per aggiornare i dati personali e per la sostituzione del socio);
- Modulo dimissioni (per dimettersi dalla qualità di socio);
- Modulo rinuncia (per rinunciare a una delle particole di terreno assegnate);
- Modello delega (per delegare una persona diversa dal proprietario a sottoscrivere la domanda di accettazione dell'animale);

- Modello delega partecipazione assemblea.

Il socio ordinario riceve le **chiavi di accesso al giardino** rendendosi partecipe alla custodia dello stesso.

- b) Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto alla tessera di iscrizione.

I soci si distinguono in due tipi:

- **i soci ordinari** sono gli iscritti che usufruiscono dell'assegnazione di una particola di terreno.

- **i soci onorari** sono nominati in via eccezionale dal Presidente in funzione del prestigio apportato all'Associazione.

c) **L'amministratore delegato** è l'associato che dà esecuzione alle deliberazioni assunte, in assistenza al Presidente. In particolar modo: accerta l'identità degli associanti – accetta/declina le domande di iscrizione e di assegnazione - aggiorna il libro dei soci informatico costituito dall'insieme delle schede nominali relative ad ogni singolo associato contenenti i seguenti dati: data iscrizione, cognome, nome, residenza, domicilio, recapiti telefonici, carica sociale, identificazione delle particole assegnate, i nomi degli animali, la data di accettazione, la data e l'importo dei versamenti effettuati, le date relative all'invio di eventuali solleciti di pagamento e dimissioni - archivia le pezze giustificative dei movimenti economici, elabora e redige il rendiconto degli incassi, dei proventi e la situazione patrimoniale - organizza le riunioni consiliari ed assembleari ovvero cura la redazione, la riproduzione in copie e della postalizzazione completa delle lettere di convocazione - redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale - postalizza gli avvisi di scadenza del rinnovo annuale agli associati - verifica la posizione contributiva dei soci - sollecita il pagamento delle quote sociali insolute - dispone le sepolture e le esumazioni/rimozione ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e dello Statuto sociale.

d) **Gli operatori vengono autorizzati dall'Amministrazione ad erogare servizi onerosi ai soci** dipendono da ditte esterne e possono ricevere anche incarichi specifici dall'Amministrazione osservando i criteri di sicurezza imposti dal RSPP. (rif. punto 5 V.A.O. del 06/05/2007)

e) **I soci che intendono svolgere servizi agli altri soci - a titolo gratuito** - debbono richiedere preventivamente una copertura assicurativa infortuni all'Amministrazione. Essi devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei necessari dispositivi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica e fisica, ferme restando le prescrizioni di legge in ordine alla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.leg.vo n. 626/94 e succ.

Art. 4.

(L'assegnazione delle particole)

a) L'assegnazione della particola di terreno è personale, a tempo indeterminato, e comporta l'obbligo del pagamento a carico del socio assegnatario, della **quota contributiva annuale**, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo; pubblicazione in estratto della relativa delibera è esposto in bacheca.

b) La quota associativa viene **pagata con cadenza annuale**, tramite bollettino postale, domiciliazione bancaria, bonifico o altre modalità alternative che l'amministrazione mette a disposizione.

c) Decorso il periodo minimo di anni dieci dall'ultima sepoltura l'associato ha facoltà di rinunciare alla/e particola/e di terreno assegnata/e, tramite comunicazione scritta (modello rinuncia). In ogni caso, la **morosità/irreperibilità** protratta per oltre due anni comporta la decadenza dal diritto di permanenza del socio e comporta i medesimi effetti dell'atto di rinuncia sopra citato.

d) E' consentita l'assegnazione di **più particole per singolo associato** - in regola con il versamento della quota associativa - esclusivamente al bisogno. E' espressamente vietata la prenotazione.

Art. 5.

(Destinatari)

a) Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali da affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole e medie dimensioni, **non superiori ai kg. 50**, a condizione che un apposito **certificato veterinario** accerti la morte sopraggiunta, ai sensi e per gli effetti delle norme di polizia veterinaria vigenti, anche al fine di evitare l'accesso di malattie trasmissibili all'uomo.

Art. 6.

(Trasporto)

a) Le spoglie animali devono essere conferite agli operatori autorizzati tramite contenitori a tenuta, lavabili, **a cura dell'associato**. A richiesta l'associato viene messo in contatto diretto con aziende esterne autorizzate al trasporto dalle autorità sanitarie.

Art. 7.

(Sepoltura)

- a) E' permessa la sepoltura di **un singolo animale in ogni singola particola** di terreno, fatta eccezione dei casi in cui siano decorsi almeno 10 anni tra la prima e la seconda sepoltura nella medesima particola.
- b) **La dimensione delle particole, delle casse e degli ornamenti** sono di dimensioni standard come descritte in seguito:

- **Il settore N dalla fila a alla fila d** è destinato all'interro di spoglie di animali (piccoli) di peso indicativamente **compreso tra 1 e 12 chilogrammi**, composte eventualmente in casse di legno naturale e interrate. Viene posata al centro della particola una copertura ornamentale in marmo o pietra avente ingombro di pianta rettangolare di dimensione circa cm. 40x60xH55 (vedi grafico allegato al n. 2).

- **Il settore N dalla fila e alla fila h** è destinato all'interro di spoglie di animali (grandi) di peso **superiore ai 12 chilogrammi**, eventualmente composte in casse di legno naturale e interrate. Viene posata al centro della particola una copertura ornamentale in marmo o pietra naturale avente ingombro di pianta rettangolare di dimensione cm. 50x80xH65 circa (vedi grafico allegato al n. 1).

Non è consentita la posa di **coperture e/o lapidi aventi dimensioni maggiori alle misure sopraindicate e/o di forma non omogenea/adeguata al contesto**.

- c) L'opera di sepoltura viene eseguita da personale autorizzato dall'amministrazione che deve operare nelle **modalità conformi ai principi di etica, estetica** stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle norme **igienico-sanitarie e di sicurezza** stabilite dal D.lgs. 626/94 e succ.
- d) **E' obbligatorio il trattamento della salme con fermenti naturali**. (rif. punto 3 V.A.O. del 06/05/2007)
- e) Le casse vanno assemblate con viti o chiodi in ferro e **interrate alla profondità di un metro** lineare, inteso tra coperchio e piano di camminamento.

Art. 8.

(Ornamenti accessori)

a) **Ornamenti consentiti**: lastre in marmo o granito posate a terra in modo orizzontale e verticale, essenze floreali in vaso, dediche, immagini, fotografie, certi votivi. L'ingombro degli ornamenti non devono eccedere le dimensioni della copertura orizzontale o lapide ammesse all'art. 7, comma b).

b) **Non è consentita l'apposizione a vista di croci o altri simboli religiosi, elementi mobili o ritenuti indecorosi dall'amministrazione**;

c) Gli ornamenti sono di proprietà privata del singolo socio sino alla eventuale perdita della qualità di associato per qualunque motivo (es. dimissioni)

Art. 9.

(Manutenzione)

a) La pulizia e la manutenzione delle coperture e degli ornamenti insistenti alle particole assegnate è **di competenza del socio** assegnatario; in caso di evidente abbandono e degrado, l'amministrazione può sollecitare l'assegnatario ad eseguire la manutenzione, in caso di inadempienza, decidere se dare luogo agli interventi necessari, **con spese a carico dell'assegnatario**, previa comunicazione tramite preavviso di almeno 15 giorni solari.

b) **La pulizia e la manutenzione delle strutture sociali** e quelle riservate al personale autorizzato è di competenza dell'Associazione.

Art. 10.

(Riesumazione)

a) **La riesumazione** dei resti è consentito alla decorrenza di almeno dieci anni dalla sepoltura, accertato il completamento del processo naturale di mineralizzazione. I resti inerti possono essere consegnati al proprietario oppure, in mancanza di richiesta in tal senso, trasferiti nell'ossario comune.

Art. 11.

(Diritti legali sull'uso del terreno)

a) Il terreno è proprietà privata di terzi ed è gestito dall'Associazione in forza di **contratto di comodato** per l'uso cimiteriale gratuito – registrazione del 25/10/2001 n. 2693 serie III presso Ufficio del Registro di Vigevano.

b) Il terreno possiede **destinazione urbanistica** per attività agricole.

c) Il terreno risulta idoneo all'attività cimiteriale come risulta da **parere preventivo rilasciato dall'ASL** in data 17/02/00 e da specifica **relazione idrogeologica** a cura del Dr. A. Borsani - ottobre 2010.

Art. 12.

(Controversie)

a) Per qualsiasi controversia tra associati ovvero tra associato e associazione relativa all'interpretazione del presente regolamento è competente il Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile e definitivo. Le eventuali spese di giustizia sono rimesse dal perdente.

AFFISSO PRESSO LA CASA SOCIALE IN DATA 15 APRILE 2021
